

ART. 1

Ambito di applicazione e definizione Ufficio tributi

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione dell'incentivo previsto dal comma 1091 della Legge Finanziaria 2019, Legge n 145/2018, a favore del potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta municipale propria e della Tariffa Rifiuti.
2. Ai fini del presente regolamento rientra nella definizione di "Ufficio Tributi" del Comune di Montecatini Val di Cecina la specifica unità organizzativa dell'Area Amministrativa, denominata "Ufficio Tributi", il Funzionario responsabile dell'Imposta, nonché unità di personale amministrativo, che collaborano, anche temporaneamente, con l'Ufficio Tributi nell'attività di accertamento dell'evasione IMU-TARI.

ART. 2

Attività di controllo

1. L'attività di controllo, volta ad individuare la vera e propria evasione tributaria, è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione d'accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.
2. L'attività di controllo dell'ufficio tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
3. Per recupero dell'evasione tributaria deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
4. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di procedure coattive di riscossione.

ART. 3

Destinazione, costituzione del fondo: potenziamento uffici tributari e compenso incentivante

1. Il fondo di cui all'articolo precedente è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche titolare di posizione organizzativa, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta municipale propria e della Tariffa Rifiuti.

3. Il Fondo incentivante è alimentato dal 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, rimosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

Il fondo è calcolato rispetto al maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 (cinque) per cento.

4. Il Comune destina una percentuale del 1% del fondo così come sopra costituito, cui vanno aggiunte le eventuali risorse rivenienti dalla mancata distribuzione al personale per superamento dei limiti della remunerazione del 15% dello stipendio tabellare, per il potenziamento dell'ufficio tributi del comune, dovrà essere indirizzata all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati nonché al miglioramento del servizio al cittadino del servizio delle entrate.. Il predetto potenziamento consiste nel miglioramento dei supporti tecnici e informatici dell'ufficio tributario e nella formazione del personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario.

5. Il Comune destina la restante percentuale del fondo così come sopra costituito per un compenso incentivante a favore del personale dell'ufficio tributi impegnato nell'attività di controllo. Tale fondo è inteso al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico ente. L'attribuzione del compenso ha finalità premiante, in corrispondenza del raggiungimento di risultati di contrasto all'evasione tributaria.

ART. 4

Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero dell'evasione IMU-TARI

1. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente regolamento confluiscono nel Fondo del Salario accessorio dell'anno risorse variabili, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Il fondo si alimenta annualmente con gli incassi del maggior gettito derivante dall'attività di accertamento dell'evasione IMU-TARI, effettivamente incassato a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, purché non contestati in sede giurisdizionale, riferiti all'anno precedente la costituzione del fondo.

4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti ai componenti dell'Ufficio Tributi e agli altri eventuali collaboratori, nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Responsabile dell'Imposta 20%
- Personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento 75%
- Collaboratori Amministrativi: 5%

Nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro destinatario degli incentivi solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, la relativa quota percentuale è proporzionalmente distribuita tra le figure destinatarie dell'incentivo effettivamente presenti nel servizio entrate o che hanno effettivamente concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento.

ART. 5

Modalità di erogazione del compenso

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile dell'Area organizzativa di riferimento con propria determina provvederà a quantificare le somme riscosse nell'esercizio precedente, sia a competenza che a residuo e ad impegnare l'importo del compenso, al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali. Le quote da attribuire ad ogni dipendente secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
2. La somma erogabile a ciascun dipendente non potrà, in nessun caso, superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
3. Al responsabile di Area, in deroga alla percentuale massima prevista per la retribuzione di risultato, viene erogato l'incentivo nella percentuale stabilita dal presente regolamento se anche Funzionario responsabile dell'Imposta.

ART. 6

Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 1091 della legge 145/2018 (Manovra di Bilancio 2019) confluiscono nel fondo ex art 67 co. 3 lett c) del CCNL 21/05/2018, da utilizzare secondo la disciplina dell'art 68 comma 2 lett b) del medesimo CCNL.
2. Tali risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.
3. Tali risorse tuttavia sono escluse dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come stabilito dal medesimo comma della manovra di bilancio 2019.

ART. 7

Norma transitoria

1. Il presente regolamento si affianca al regolamento I.C.I. approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 18.03.1999 relativo all'attività di accertamento I.C.I.
2. Gli incentivi previsti dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo continuano ad avere efficacia fino al loro naturale esaurimento.

ART. 8

Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2019 e viene applicato a decorrere dalle riscossioni di cui all'attività di controllo IMU e TARI certificate dal consuntivo dell'anno 2018.